



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;

VISTA la legge 15 dicembre 1998, n. 441 recante “Norme per la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001 n.226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante “norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”;norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede, all’art. 1 comma 1068, l’istituzione di un Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura con una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all’anno per il quinquennio 2007/2011;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che all’articolo 2, comma 120, prevede che parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile venga destinato “al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanile nel settore della pesca”;

VISTO il comma 1074 della citata legge 296/2006 che prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che disciplini le modalità operative di funzionamento del Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore pesca;

VISTO il documento 2008/C 84/06 concernente gli “Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura”;

VISTO il Reg. (CE) 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

VISTO il decreto del Ministro 7 marzo 2011 relativo al riparto delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura per l’anno 2010 con il quale sono stati destinati Euro 500.000,00 per l’attuazione degli interventi nel settore della pesca e dell’acquacoltura;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

RITENUTO necessario individuare le misure cui destinare l'utilizzo di tali fondi;

SENTITA la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella seduta del 18 febbraio 2011;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 luglio 2011.

DECRETA

Art. 1

Ricambio generazionale e sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca e dell'acquacoltura

1. Le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura di cui all'art. 1, comma 1068 della legge 296/2006 afferenti l'annualità 2010, sono destinate, per euro 500.000,00, all'attuazione delle seguenti misure di intervento finalizzate allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore della pesca:

a) Misura 1 – Premiare le esperienze imprenditoriali per investimenti produttivi nel settore pesca e acquacoltura

L'obiettivo di questa misura è quello di far emergere le storie di successo e i modelli di impresa giovanile replicabili su tutto il territorio nazionale attraverso l'istituzione di un premio alle migliori esperienze di start up nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Con tale misura saranno finanziate 10 migliori esperienze imprenditoriali con un premio in denaro.

b) Misura 2 - Innovazione tecnologica, formazione e promozione

L'obiettivo di questa misura è quello di fornire al giovane imprenditore conoscenze e competenze volte a migliorare la gestione dell'impresa anche attraverso la partecipazione a campagne promozionali per la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Con tale misura saranno finanziate iniziative formative a favore di giovani imprenditori ittici esistenti e potenziali, anche attraverso:

- corsi specifici sulla gestione delle imprese ittiche;
- corsi specifici volti alla innovazione tecnologica;
- partecipazione a fiere di settore;
- partecipazione a workshop ;
- partecipazione a stage formativi e scambi esperenziali tra giovani imprenditori ittici italiani e/o stranieri.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

c) Misura 3 - Incentivazione di progetti pilota

Tale misura si pone l'obiettivo di incentivare i giovani imprenditori ittici che intendano promuovere iniziative sostenibili sul piano tecnico ed economico, al fine di valorizzare la multifunzionalità dell'impresa di pesca e dell'acquacoltura perseguirne un miglioramento economico, ecologico e sociale.

Con tale misura saranno finanziati progetti pilota finalizzati all'integrazione del reddito attraverso:

- innovazione di processi produttivi;
- diversificazione delle attività ai fini dell'integrazione del reddito.

Art. 2

Ripartizione dei fondi

I fondi relativi all'esercizio finanziario 2010 del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, pari ad euro 500.000,00, da ripartire sino alla concorrenza dell'intera cifra in relazione alle domande pervenute in riferimento alle misure di cui all'art. 1 attivate, sono così ripartiti:

- a. Per l'attuazione della Misura 1: Euro 100.000,00
- b. Per l'attuazione della Misura 2: Euro 200.000,00
- c. Per l'attuazione della Misura 3: Euro 200.000,00

Art. 3

Disposizioni attuative

L'attuazione delle misure di cui al precedente art. 1 è demandata ad apposito decreto direttoriale attuativo da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

Monitoraggio

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di intervento di cui al precedente art. 1 è effettuato dall'Osservatorio per l'Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura, di cui all'art. 8 della legge 441/98, che dovrà verificare l'efficacia delle stesse anche al fine di proporre modifiche e/o integrazioni.

Art. 5

Compensazione tra le misure



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

A seguito del monitoraggio di cui all'art. 4, potrà essere disposta, con decreto ministeriale, una compensazione tra le risorse finanziarie attribuite a ciascuna misura, in funzione del grado di impiego delle stesse, nella percentuale massima del 30 %.

**Art. 6
Esenzione**

Gli aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli artt. 11, 20 e 21 del Reg. (CE) 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

**Art. 7
Pubblicazione**

Sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto sarà trasmessa alla Commissione Europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore degli stessi.

Il presente decreto viene trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e viene pubblicato sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
www.politicheagricole.gov.it

Roma, 1/9/2011

F.to Il MINISTRO